

**Legge regionale 09 febbraio 2016, n. 3 (BUR n. 11/2016) –  
Testo storico**

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO  
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON  
LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

**Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano  
faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5  
gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2017.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

**Art. 2 - Norma di abrogazione.**

1. La legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.